



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

LA PRESIDENTE

Decreto n. 156/2025

Id n. 61273639 del 25 settembre 2025

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “*Riordino della Scuola della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che ha modificato la denominazione delle SSPA in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 di nomina della prof.ssa Paola Severino quale Presidente della SNA;

VISTA la delibera del Segretario Generale della SNA n. 1 del 9 settembre 2022, approvata con DPCM del 23 settembre 2022, registrata dalla Corte dei conti il 12 ottobre 2022, con cui se ne stabiliscono l’organizzazione interna e il funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” -come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209-, che, all’art. 63, comma 10, prevede “*In relazione al comma 7, lettera b) e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 di definizione dei requisiti per l’accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, delle istituzioni che svolgono attività formativa in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 176 del 9 ottobre 2024 recante il Regolamento di attuazione del decreto del Presidente SNA n.22 del 13 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 3 del 15 gennaio 2025, con cui sono stati emendati i decreti del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n.22 del 13 febbraio 2024 e n. 176 del 9 ottobre 2024 per recepire le modifiche apportate all'art. 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 12 del 24 gennaio 2025 con il quale, ritenuta l'opportunità di procedere all'individuazione dei requisiti e delle modalità della formazione del personale propedeutici alla qualificazione per l'esecuzione, in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC- e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, è stato costituito il Gruppo di lavoro denominato *“Predisposizione della proposta dei requisiti e modalità per l'accreditamento da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, ai fini della qualificazione per l'esecuzione”*, composto da rappresentanti di ANAC, MIT e SNA;

CONSIDERATO che il citato Gruppo di lavoro risulta essersi riunito nelle date del 17 febbraio 2025, 12 marzo 2025 e 26 maggio 2025, concludendo i propri lavori con l'elaborazione di una proposta di Linee Guida così articolata: ambiti tematici della formazione; requisiti oggettivi della formazione (tipologie e contenuti); validità temporale della formazione; requisiti soggettivi per l'accreditamento; durata e rinnovo dell'accreditamento; revoca dell'accreditamento;

CONSIDERATO che il citato Gruppo di lavoro, ritenuta la opportunità di procedere ad una semplificazione delle regole relative alle diverse tipologie di attività formative (per la qualificazione per progettazione e affidamento e, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per la qualificazione per l'esecuzione) ed al loro accreditamento sia per i soggetti che erogano la formazione che per le amministrazioni e stazioni appaltanti interessate, evitando loro di dover consultare (e coordinare) una pluralità di testi (i decreti n. 22 e 176 per la qualificazione per l'affidamento; i nuovi decreti, in maniera simmetrica, per la qualificazione per l'esecuzione), ha proposto un testo coordinato che tiene conto dei risultati del Gruppo di lavoro, del successivo confronto con i principali attori del sistema, nonché dei due precedenti Decreti del Presidente SNA, n. 22/2024 e n. 176/2024, e dell'esperienza dei primi tre trimestri di accreditamenti effettuati dalla SNA nella vigenza dei succitati Decreti del Presidente della SNA;

ESAMINATA la proposta di testo unico e coordinato concernente i requisiti e le modalità per l'accreditamento da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, che realizza la piena attuazione dell'articolo 63, comma 10, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sia per la qualificazione per progettazione e affidamento sia, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per la qualificazione per l'esecuzione, sottoposta dal suindicato Gruppo di lavoro al Presidente della SNA;

DECRETA

È approvato il documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, di definizione dei requisiti e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento,

progettazione ed esecuzione dei contratti pubblici, e delle conseguenti attività di accreditamento nonché di eventuale revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dall'art. 26, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Roma, 25 settembre 2025

Prof.ssa Paola Severino

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO, DA PARTE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA), DELLE ISTITUZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI UTILI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 62 E 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

INTRODUZIONE

Il Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha delineato un articolato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e ha previsto, tra i requisiti per la qualificazione, anche quello della formazione (articoli 62 e 63 e allegato II.4).

Al fine di individuare i requisiti e le modalità per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, la SNA ha costituito un apposito Gruppo di lavoro (Decreto Presidente SNA n. 115/2023), composto da rappresentanti di SNA, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il compito di curare la predisposizione della proposta di requisiti da sottoporre alla Presidente della SNA per l'adozione.

All'esito delle attività del suddetto Gruppo di lavoro, sono stati adottati il Decreto del Presidente SNA n. 22 del 13 febbraio 2024, recante "Requisiti per l'accREDITamento, da parte della scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici", e il Decreto del Presidente SNA n. 176 del 9 ottobre 2024, recante "Regolamento di attuazione del Decreto del Presidente SNA n. 22 del 14 febbraio 2024".

Il correttivo al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) ha modificato il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, aggiungendo alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento la qualificazione per la gestione della fase di esecuzione del contratto.

Questa seconda tipologia di qualificazione è necessaria solo per le stazioni appaltanti che non sono già qualificate per la progettazione e per l'affidamento e per le stazioni appaltanti già qualificate per la progettazione e per l'affidamento che vogliono gestire l'esecuzione di un contratto di livello superiore.

In linea con quanto previsto per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, il Correttivo ha posto tra i requisiti per la qualificazione per l'esecuzione anche lo svolgimento di attività di formazione da parte del personale alle dipendenze della stazione appaltante (allegato II.4, tabelle C-bis e C-ter).

Ai sensi dell'art. 63, comma 10, come modificato dall'art. 26 del d. lgs. n. 209/2024, «[i]n relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accREDITamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accREDITamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti».

Al fine di individuare i requisiti e le modalità per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici ai fini della qualificazione per l'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture o di entrambe le tipologie di prestazione, la SNA ha costituito un nuovo Gruppo di lavoro (Decreto Presidente SNA n. 12/2025), composto da rappresentanti di SNA, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il compito

di curare la predisposizione della proposta di requisiti da sottoporre alla Presidente della SNA per l'adozione.

Il presente regolamento tiene conto dei risultati dei due Gruppi di lavoro summenzionati, del successivo confronto con i principali attori del sistema, nonché dei due precedenti Decreti del Presidente SNA, n. 22/2024 e n. 176/2024, che sostituisce integralmente.

Il regolamento è articolato come segue:

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Caratteristiche generali delle attività formative

Art. 2 – Requisiti soggettivi per l'accreditamento

Art. 3 – Requisiti oggettivi della formazione

Titolo II – Attività formative utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento

Art. 4 – Articolazione delle attività formative utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento

Art. 5 – Formazione di base

Art. 6 – Formazione specialistica

Art. 7 – Formazione avanzata

Art. 8 – Formazione di aggiornamento

Art. 9 – Validità temporale della formazione

Titolo III – Attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione

Art. 10 – Articolazione delle attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione

Art. 11 – Formazione di livello base L3

Art. 12 – Formazione di livello intermedio L2

Art. 13 – Formazione di livello avanzato L1

Art. 14 – Formazione in materia di Building Information Modeling

Art. 15 – Validità temporale della formazione

Titolo IV – Procedimento di accreditamento degli enti che svolgono attività di formazione e dei singoli corsi

Art. 16 – Istanza di accreditamento

Art. 17 – Procedimento di accreditamento

Art. 18 – Commissione di valutazione e segreteria tecnica

Art. 19 – Durata e rinnovo dell'accreditamento

Art. 20 – Obblighi degli enti accreditati

Art. 21 – Revoca dell'accreditamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Caratteristiche generali delle attività formative

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e modalità per l'accreditamento delle attività formative utili per la qualificazione per la progettazione e l'affidamento e per la qualificazione per l'esecuzione dei contratti pubblici.

2. Per attività formative, si intendono corsi aventi ad oggetto la materia dei contratti pubblici, finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze necessarie per una gestione ottimale delle diverse fasi di una commessa pubblica.
3. Le attività formative possono avere natura interdisciplinare o monodisciplinare. È fatto obbligo ai soggetti accreditati di specificare, per ogni corso organizzato, la natura del corso (se interdisciplinare o monodisciplinare). Affinché una attività formativa possa qualificarsi come interdisciplinare è necessario che in essa siano presenti lezioni aventi taglio giuridico e/o tecnico-ingegneristico e/o economico e/o informatico e di innovazione digitale e/o manageriale e organizzativo. Relativamente ai corsi di formazione aventi natura interdisciplinare è necessario specificare se i medesimi contemplino tutte le tematiche previste o anche solo parte di esse.
4. In tutte le attività formative devono essere previste, con riferimento ai partecipanti, modalità di rilevamento delle presenze, di valutazione dell'apprendimento, di rilevazione della qualità percepita.
5. Tutte le attività di docenza nei corsi di formazione erogati da soggetti accreditati devono essere svolte da:
 - docenti universitari;
 - o
 - esperti in possesso di laurea magistrale o equipollente e di elevata competenza ed esperienza negli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10; detta esperienza deve essere almeno quinquennale per la formazione utile per la qualificazione per la progettazione e l'affidamento e almeno triennale per la formazione utile per l'esecuzione.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per l'accreditamento

1. Sono soggetti accreditabili:
 - a) le università pubbliche o private;
 - b) gli enti pubblici che hanno tra le finalità istituzionali la formazione dei dipendenti pubblici e/o dei professionisti;
 - c) gli organismi di diritto pubblico che hanno, tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo o statuto, la formazione;
 - d) i soggetti privati che hanno, tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo o statuto, la formazione;
 - e) i soggetti misti costituiti da due o più degli enti di cui alle lettere a), b), c), d) a condizione che, nel relativo atto costitutivo o statuto, sia prevista la finalità istituzionale della formazione.
2. Ai fini dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in una delle situazioni che giustificano l'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi degli articoli 94 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
 - I) quanto ai soggetti di cui alla lettera a):

- presenza di scuole e/o corsi di laurea e/o di insegnamenti pertinenti alla materia dei contratti pubblici;
- professori ordinari e associati di ruolo nell'ateneo, appartenenti a gruppi scientifico disciplinari (GSD) in cui sono ricompresi gli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10;
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- rilascio di *open badge* a cura del Consorzio Cineca per gli atenei consorziati o, per gli atenei non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 3.

II) quanto ai soggetti di cui alla lettera b):

- personale di ruolo ovvero personale a contratto, dedicato in modo prevalente all'attività di formazione negli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10 e in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- rilascio di *open badge* a cura del Consorzio Cineca per gli enti consorziati ovvero, per gli enti non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 3.

III) quanto ai soggetti di cui alla lettera c):

- struttura organizzativa stabile dedicata alla formazione del personale della pubblica amministrazione, con esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione e gestione di tale attività di formazione;
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale nella materia degli appalti e dei contratti pubblici in favore di dipendenti pubblici e/o privati o di liberi professionisti, consistente nell'avere organizzato nell'ultimo quinquennio corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore negli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10;
- rilascio di *open badge* a cura del Consorzio Cineca per gli organismi consorziati, ovvero, per gli organismi non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 3.

IV) quanto ai soggetti di cui alle lettere d) ed e):

- presenza di un comitato scientifico di almeno nove componenti formato da professori universitari ordinari o associati di ruolo appartenenti a gruppi scientifico disciplinari (GSD) che includano gli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10 in numero non inferiore a cinque e da esperti in possesso del diploma di laurea magistrale o equipollente pertinente con gli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10 e con almeno dieci anni di esperienza di docenza nei predetti ambiti tematici;
- disponibilità di docenti in possesso di laurea magistrale o equipollente pertinente con gli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10 e con esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione nei predetti ambiti tematici; tale disponibilità deve essere dimostrata attraverso contratti di lavoro o di collaborazione;
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale nella materia degli appalti e dei contratti pubblici in favore di dipendenti pubblici e/o privati o di liberi professionisti, consistente nell'avere organizzato nell'ultimo quinquennio di corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore negli ambiti tematici di cui agli articoli 4 e 10;

- nel caso in cui tali soggetti siano stati costituiti da meno di cinque anni, ovvero abbiano intrapreso da meno di cinque anni lo svolgimento di attività formative aventi ad oggetto la materia degli appalti e dei contratti pubblici, essi possono soddisfare il requisito dell'organizzazione nell'ultimo quinquennio di corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore attraverso la dimostrazione che ciascun componente del comitato scientifico abbia svolto per almeno dieci anni, di cui cinque nell'ultimo decennio, attività di docenza nelle materie di cui agli articoli 4 e 10, per un numero di ore annue pari o superiore a 20;
- rilascio di *open badge* nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 3.

Art. 3 – Requisiti oggettivi della formazione

1. Le attività formative si distinguono tra quelle utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento e quelle utili per la qualificazione per l'esecuzione.
2. Le attività formative possono riguardare gli ambiti tematici elencati a titolo esemplificativo nei successivi articoli 4, 10 e 14.
3. Le tabelle di cui agli allegati 1 e 2 riepilogano in forma grafica le caratteristiche delle diverse tipologie di attività formative.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE UTILI PER LA QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'AFFIDAMENTO

Art. 4 – Articolazione e ambiti tematici delle attività formative utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento

1. Le attività formative utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento si articolano in:
 - formazione di base
 - formazione specialistica;
 - formazione avanzata;
 - formazione di aggiornamento.
2. Le attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione possono riguardare qualsiasi argomento inerente alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e dall'esecuzione dei contratti pubblici, quali, per esempio:
 - *i principi del codice dei contratti pubblici;*
 - *la programmazione;*
 - *la progettazione e le verifiche della progettazione;*
 - *l'assetto organizzativo della progettazione e dell'affidamento di un contratto;*
 - *le procedure di gara e la gestione della gara;*
 - *l'esecuzione del contratto e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;*
 - *i diversi tipi contrattuali;*
 - *la digitalizzazione dei contratti pubblici;*
 - *il project management;*
 - *la prevenzione della corruzione;*

- la sostenibilità e il ciclo di vita dell'appalto.

Art. 5 – Formazione di base

1. La formazione di base si articola in corsi la cui finalità è fornire le conoscenze di base nella materia dei contratti pubblici. I corsi possono essere realizzati sia in presenza che a distanza (in modalità *blended*, *e-learning*, sincrona e asincrona).
2. I corsi di formazione di base:
 - devono avere una durata di non meno di 20 ore di didattica;
 - devono affrontare tematiche generali relative ad almeno una delle seguenti fasi: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione contrattuale;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
4. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 30 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
5. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.

Art. 6 – Formazione specialistica

1. La formazione specialistica si articola in corsi la cui finalità è fornire conoscenze e competenze che consentono di acquisire la capacità di gestire in autonomia le problematiche che si pongono in concreto nella materia degli appalti e dei contratti pubblici. I corsi di formazione specialistica possono anche riguardare i compiti e le funzioni dei singoli attori coinvolti nel ciclo di vita dell'appalto (ad esempio: responsabile unico di progetto, responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione, dell'esecuzione o dell'affidamento, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatori).
2. I corsi di formazione specialistica:
 - devono avere carattere prevalentemente interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 60 ore di didattica;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.

3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità prevalentemente sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, deve avere esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
5. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
6. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 45 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda, e il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
7. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di "Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti".

Art. 7 – Formazione avanzata

1. La formazione avanzata si articola in corsi finalizzati a sviluppare elevate competenze specialistiche nella materia degli appalti e dei contratti pubblici.
2. I corsi di formazione specialistica:
 - devono avere carattere interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 150 ore di didattica;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità prevalentemente sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico, il cui profilo deve essere quello di professore ordinario o associato di ruolo in università pubbliche o private in gruppi scientifici disciplinari (GSD) pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.

5. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
6. La prova di valutazione finale deve consistere nella discussione di un *project work*, su un argomento indicato dal partecipante e approvato dal responsabile scientifico del corso, davanti a una commissione di valutazione formata da minimo tre componenti di cui almeno due con profilo di professore ordinario o associato di ruolo in università pubbliche o private in gruppi scientifici disciplinari (GSD) pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso, e almeno uno con profilo di esperto che, oltre ai requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, possieda un'esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso. Della prova di valutazione finale dovrà essere redatto verbale da trasmettere alla SNA tramite la piattaforma di accreditamento dei corsi.
7. I corsi di formazione avanzata dedicati alle figure specialistiche quali, a titolo esemplificativo, responsabile unico di progetto, componente del collegio tecnico consultivo, *project manager*, direttore dell'esecuzione, direttore dei lavori, possono essere organizzati dai soggetti accreditati anche in convenzione e sulla base di specifici protocolli di intesa con istituzioni, enti o associazioni esponentziali o rappresentative delle categorie professionali esercenti attività ricomprese negli ambiti tematici di cui all'articolo 4, permanendo la necessità dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1. I corsi devono fornire competenze interdisciplinari di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche, dei contratti pubblici e delle concessioni, con una particolare attenzione dedicata ai principi della normativa UNI 11648, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP), al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), al Building Information Modeling (BIM), alle procedure di approvazione, verifica e validazione dei progetti, alle procedure di gara e alla digitalizzazione, all'esecuzione dei contratti di appalto.
8. Nella denominazione dei corsi deve essere espressamente riportato che trattasi di "Corso di formazione avanzata utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti".

Art. 8 – Formazione di aggiornamento

1. La formazione di aggiornamento si articola in corsi la cui finalità è fornire un aggiornamento delle conoscenze e competenze acquisite con i corsi di formazione specialistica e avanzata.
2. I corsi di formazione di aggiornamento:
 - devono avere carattere prevalentemente interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 30 ore di didattica;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità prevalentemente sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i

docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.

4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, deve avere esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
5. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
6. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 30 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposte per ciascuna domanda, e il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
7. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di aggiornamento utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.

Art. 9 – Validità temporale della formazione

1. Ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, gli attestati finali (*open badge*) di formazione, acquisiti all'esito delle attività formative di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, hanno una validità triennale.
2. Il conseguimento dell'attestato finale (*open badge*) di un corso di formazione di aggiornamento di cui all'articolo 8 consente di raddoppiare il periodo di validità del badge di un corso di livello specialistico o avanzato di cui agli articoli 6 e 7, purché il badge per il corso di formazione di aggiornamento sia conseguito nel triennio di validità del badge del corso di livello specialistico o avanzato. La validità di un corso di formazione specialistico o avanzato può essere prolungata per una sola volta; ciascun corso di formazione di aggiornamento di cui all'articolo 8 può prolungare la durata di un solo corso di formazione di livello specialistico o avanzato.

TITOLO III – ATTIVITÀ FORMATIVE UTILI PER LA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 10 – Articolazione e ambiti tematici delle attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione

1. Le attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione si articolano in:
 - formazione di livello base L3;
 - formazione di livello intermedio L2;
 - formazione di livello avanzato L1;
 - formazione in materia di Building Information Modeling.

2. Le attività formative utili per la qualificazione per l'esecuzione possono riguardare qualsiasi argomento inerente all'esecuzione dei contratti pubblici, quali, per esempio:
 - *le figure organizzative dell'esecuzione dei contratti;*
 - *l'avvio dell'esecuzione;*
 - *le varianti in corso d'opera e la revisione dei prezzi;*
 - *il subappalto;*
 - *le sospensioni e le proroghe;*
 - *le riserve;*
 - *la conclusione anticipata del contratto (risoluzione e recesso)*
 - *il collaudo, la verifica di conformità, i controlli nel corso dell'esecuzione del contratto;*
 - *la digitalizzazione del ciclo contrattuale e le piattaforme digitali;*
 - *il fascicolo virtuale dell'operatore economico;*
 - *la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).*
 - *i documenti contabili;*
 - *la prevenzione della corruzione con riferimento alla fase di esecuzione;*
 - *i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e il contenzioso;*
 - *la gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;*
 - *la sostenibilità e il ciclo di vita dell'appalto;*
 - *le normative e gli standard BIM;*
 - *il ciclo di vita di un progetto BIM.*
3. I corsi di livello intermedio L2 e avanzato L1 sono dedicati all'esecuzione dei contratti di lavori o all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Art. 11 – Formazione di livello base L3

1. La formazione di livello base L3 si articola in corsi la cui finalità è fornire le conoscenze di base nella materia dell'esecuzione dei contratti pubblici. I corsi possono essere realizzati sia in presenza che a distanza (in modalità *blended*, *e-learning*, sincrona e asincrona).
2. I corsi di formazione di livello base L3 hanno a oggetto sia l'esecuzione dei contratti di lavori che l'esecuzione dei contratti di servizi e di forniture.
3. I corsi di formazione di livello base L3:
 - devono avere una durata di non meno di 6 ore di didattica;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
4. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.

5. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 5 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
6. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di lavori, di servizi e di forniture”.

Art. 12 – Formazione di livello intermedio L2

1. La formazione di livello intermedio L2 si articola in corsi la cui finalità è fornire conoscenze e competenze che consentono di acquisire la capacità di gestire in autonomia le problematiche che si pongono in concreto nella materia dell’esecuzione dei contratti pubblici.
2. I corsi di formazione di livello intermedio L2 hanno a oggetto l’esecuzione dei contratti di lavori o l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
3. I corsi di formazione di livello intermedio L2 in materia di contratti di lavori:
 - devono avere una durata di non meno di 10 ore di didattica;
 - devono prevedere una formazione specifica in materia di contratti di lavori, con riferimento all’esecuzione dei contratti di appalto;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l’intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l’identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l’utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
4. I corsi di formazione di livello intermedio L2 in materia di contratti di servizi e forniture:
 - devono avere una durata di non meno di 10 ore di didattica;
 - devono prevedere una formazione specifica in materia di contratti di servizi e forniture, con riferimento sia all’esecuzione dei contratti di appalto che di concessione;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l’intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l’identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l’utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
5. Tali corsi devono essere erogati in modalità prevalentemente sincrona, anche a distanza, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.

6. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, deve avere esperienza almeno triennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
7. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
8. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 10 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
9. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori” o di “Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di servizi e forniture”.

Art. 13 – Formazione di livello avanzato L1

1. La formazione di livello avanzato L1 si articola in corsi finalizzati a sviluppare elevate competenze specialistiche nella materia dei contratti pubblici.
2. I corsi di formazione di livello avanzato L1 hanno a oggetto l'esecuzione dei contratti di lavori o l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
3. I corsi di formazione di livello avanzato L1 in materia di contratti di lavori:
 - devono avere carattere interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 14 ore di didattica;
 - devono prevedere una formazione specifica in materia di contratti di lavori, con riferimento sia all'esecuzione dei contratti di appalto che di concessione;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
4. I corsi di formazione di livello avanzato L1 in materia di contratti di servizi e forniture:
 - devono avere carattere interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 14 ore di didattica;
 - devono prevedere una formazione specifica in materia di contratti di servizi e forniture, con riferimento sia all'esecuzione dei contratti di appalto che di concessione;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;

- devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
5. Tali corsi devono essere erogati in modalità prevalentemente sincrona, anche a distanza, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
 6. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, deve avere esperienza almeno triennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
 7. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
 8. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 15 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
 9. Nella denominazione dei corsi deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori” o di “Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di servizi e forniture”.

Art. 14 – Formazione in materia di Building Information Modeling

1. La formazione in materia di Building Information Modeling (BIM) si articola in corsi finalizzati a sviluppare elevate competenze specialistiche di carattere interdisciplinare sui metodi e sugli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
2. I corsi di formazione di livello intermedio L2 in materia di BIM:
 - devono avere una durata di non meno di 10 ore di didattica;
 - devono avere carattere tecnico e garantire un approccio interdisciplinare, laboratoriale e operativo, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
 - devono avere a oggetto l'utilizzo del BIM nell'ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento almeno agli adempimenti di cui all'all. I.9 del codice, alle normative e standard BIM, al ciclo di vita di un progetto BIM e ai principali principi di modellazione;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale, che deve consistere in un test di almeno 10 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande;

- devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.

3. I corsi di formazione di livello avanzato L1 in materia di BIM:

- devono avere una durata di non meno di 14 ore di didattica;
- devono avere carattere tecnico e garantire un approccio interdisciplinare, laboratoriale e operativo, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1;
- devono avere a oggetto l'utilizzo del BIM nell'ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento almeno agli adempimenti di cui all'all. I.9 del codice, alle normative e standard BIM, al ciclo di vita di un progetto BIM e ai principali principi di modellazione;
- devono prevedere una prova di valutazione finale, che deve consistere in un test di almeno 15 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande;
- devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.

4. Tali corsi devono essere erogati in modalità prevalentemente sincrona, anche a distanza, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e siano previste attività laboratoriali ed esercitazioni operative.

5. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 1, deve avere esperienza almeno triennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.

6. Il rilascio dell'attestato finale (*open badge*) deve essere subordinato:

- alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
- al superamento della prova di valutazione finale.

7. Nella denominazione dei corsi deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori” o “Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori”.

Art. 15 – Validità temporale della formazione

1. Ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, gli attestati finali (*open badge*) di formazione, acquisiti all'esito delle attività formative di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14, hanno una validità biennale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DEI SINGOLI CORSI

Art. 16 – Istanza di accreditamento

1. I soggetti pubblici e privati possono presentare istanza di accreditamento alla SNA utilizzando la piattaforma PICA raggiungibile al link <https://pica.cineca.it/>.
2. L'istanza di accreditamento si compone di due parti:
 - a) prima parte (accreditamento dell'istituzione), da compilare solo nella fase di registrazione alla piattaforma, relativa ai dati dell'ente e all'indicazione dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2;
 - b) seconda parte (accreditamento del corso), relativa alla candidatura ed alla descrizione dei singoli corsi di cui si propone l'accreditamento, con l'indicazione dei requisiti oggettivi delle attività formative, meglio specificati nei precedenti articoli.
3. L'istanza di accreditamento si perfeziona, e può essere quindi valutata, solo a seguito del completamento della seconda parte dell'istanza stessa (lett. b) con almeno un corso utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
4. Una volta perfezionato l'accreditamento con almeno un corso, è possibile candidare ulteriori corsi formativi con le stesse modalità utilizzate per il primo corso proposto.
5. I soggetti di cui al precedente articolo 2, lettera a), sono ammessi direttamente alla presentazione delle proposte formative di cui alla parte seconda della domanda, ferma restando la verifica in tale fase dei requisiti soggettivi di cui al medesimo articolo 2 e per l'accreditamento dei singoli corsi.
6. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni con riguardo ai requisiti richiesti comporta il mancato accreditamento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 17 – Procedimento di accreditamento

1. Le istanze di accreditamento possono essere proposte entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Entro sessanta giorni da ciascuna di tali date, le istanze sono esaminate da una Commissione di valutazione costituita presso la SNA.
2. La Commissione, valutate le istanze, trasmette al Presidente della SNA l'elenco delle istituzioni e dei rispettivi corsi per i quali propone l'accreditamento o il diniego di accreditamento.
3. Il Presidente della SNA, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco, adotta, tramite proprio decreto, i conseguenti provvedimenti, che devono essere comunicati alle istituzioni interessate.
4. L'istituzione proponente, accedendo alla piattaforma PICA, può verificare in ogni momento lo stato dell'istanza che può risultare presentata, accettata o rifiutata.

5. L'elenco delle istituzioni e i rispettivi corsi accreditati sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della SNA a cura della Segreteria tecnica.
6. Un corso può essere avviato anche prima che la procedura di accreditamento sia completata, a condizione che l'istanza di accreditamento sia stata presentata prima della data di inizio del corso. In caso di accreditamento, la validità dello stesso decorre dalla data di presentazione dell'istanza sulla piattaforma PICA, con dichiarazione da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istituzione proponente, se intende pubblicizzare la notizia del possibile accreditamento del corso, dovrà dichiarare espressamente, nei materiali informativi, che il corso è in fase di accreditamento, riportando il codice ID dell'istanza, rilasciato dalla piattaforma PICA.

Art. 18 – Commissione di valutazione e Segreteria tecnica

1. La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Presidente della SNA ed è costituita da tre componenti così individuati:
 - un rappresentante designato dal Presidente della SNA, con funzioni di Presidente;
 - un rappresentante designato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
 - un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
2. La Commissione di valutazione permane in carica per tre anni ed è rinnovabile.
3. La nomina a componente della Commissione di valutazione non dà titolo a emolumenti né a compensi di alcun tipo.
4. A supporto della Commissione di valutazione è costituita presso la SNA una Segreteria tecnica, nominata con decreto del Segretario generale della SNA.
5. La Segreteria tecnica della Commissione di valutazione effettua controlli a campione sull'effettivo possesso e sulla permanenza dei requisiti dichiarati nell'istanza, dando comunicazione degli esiti alla medesima Commissione.

Art. 19 – Durata e rinnovo dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento ha validità triennale.
2. Per assicurarne la continuità, l'istanza per il nuovo accREDITamento può essere presentata a partire da sessanta giorni prima dell'inizio dell'ultimo trimestre di validità dell'accREDITamento in essere, con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. Nell'ultimo trimestre di validità dell'accREDITamento non è possibile richiedere l'accREDITamento di un nuovo corso.

Art. 20 – Obblighi degli enti accREDITati

1. L'ente accreditato deve:
 - a) inserire per ciascun corso accreditato e, se erogato in più edizioni, per ciascuna edizione, entro sessanta giorni dalla sua conclusione e tramite accesso alla piattaforma PICA:
 - I. una relazione completa sulle attività svolte (numero di ore effettivamente erogate, programma realizzato, docenti impiegati, report su presenze rilevate, valutazioni finali di apprendimento e rilevazione di qualità percepita);
 - II. un elenco delle persone formate che abbiano la qualifica di dipendenti di pubbliche amministrazioni o stazioni appaltanti, che riporti almeno le seguenti informazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, amministrazione/stazione appaltante di appartenenza e relativo codice fiscale;
 - III. i dati quantitativi sugli open badge rilasciati;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ad elementi inerenti ai requisiti richiesti per l'accreditamento, accedendo alla piattaforma PICA;
 - c) conservare e rendere accessibile, su richiesta della Commissione, per cinque anni, copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione degli *open badge*.
2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può costituire motivo di revoca dell'accreditamento.

Art. 21 – Revoca dell'accreditamento dell'ente o del corso

1. La Commissione, previo contraddittorio con l'ente interessato, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell'accreditamento dell'ente accreditato, nei seguenti casi:
 - a) il mancato possesso o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2;
 - b) il grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 20.
2. La revoca dell'accreditamento dell'ente può comportare la revoca dei corsi già accreditati.
3. Nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti delle attività formative, la Commissione, in qualsiasi momento e previo contraddittorio con l'ente interessato, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell'accreditamento del corso.
4. Il provvedimento di revoca è adottato, su proposta della Commissione, dal Presidente della SNA entro trenta giorni, e comunicato dalla Segreteria tecnica all'ente interessato. La Segreteria tecnica provvede al contestuale aggiornamento dell'elenco degli enti e dei corsi accreditati, pubblicato sul sito istituzionale della SNA.

Allegato 1 – Tabelle delle tipologie formative utili per la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento

FORMAZIONE DI BASE		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
I corsi devono assumere la denominazione di “Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”. Modalità: aula, blended, elearning sincrona e/o asincrona; Finalità: fornire le conoscenze di base nella materia degli appalti e dei contratti pubblici; Durata: non meno di 20 ore di didattica.	Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20% Qualità percepita Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 30 domande a risposta multipla, attestata dall'ente accreditato	Un badge di formazione base per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso della durata di non meno di 20 ore di didattica.

FORMAZIONE SPECIALISTICA		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
I corsi devono essere prevalentemente interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti” Modalità: aula, blended, elearning in modalità prevalentemente sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti Finalità: fornire conoscenze e competenze che consentono di	Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20% Qualità percepita Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 45	Un badge di formazione base per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso della durata di non meno di 60 ore di didattica.

acquisire la capacità gestire in autonomia le problematiche che si pongono in concreto nella materia degli appalti e dei contratti pubblici Durata: non meno di 60 ore di didattica	domande a risposta multipla, attestata dall'ente accreditato	
--	--	--

FORMAZIONE AVANZATA		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
I corsi devono essere interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di formazione avanzato utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti” Modalità: aula, blended, elearning in modalità prevalentemente sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti. Possono essere organizzati in convenzione e sulla base di specifici protocolli di intesa, con istituzioni, enti o associazioni esponenti o rappresentative delle categorie professionali esercenti attività ricomprese negli ambiti tematici di cui all'art. 4 del presente regolamento Finalità: sviluppare elevate competenze specialistiche e integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici Durata: non meno di 150 ore di didattica	Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20% Qualità percepita Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale (discussione di un project work) attestata dall'ente accreditato. Della prova di valutazione finale dovrà essere redatto verbale da trasmettere alla SNA tramite la piattaforma di accreditamento dei corsi	Un badge di formazione base per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso della durata di non meno di 150 ore di didattica.

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
corsi devono essere prevalentemente interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di aggiornamento utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti” Modalità: aula, blended, elearning in modalità prevalentemente sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti Finalità: aggiornamento delle conoscenze e competenze acquisite con i corsi di formazione specialistica e avanzata Durata: non meno di 30 ore di didattica	Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20% Qualità percepita Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 30 domande a risposta multipla, attestata dall’ente accreditato	Un badge di aggiornamento per ogni corso di non meno di 30 ore di didattica per ciascun discente/dipendente della SA già in possesso di badge base/specialistica/avanzata

Allegato 2 – Tabelle delle tipologie formative utili per la qualificazione per l'esecuzione

FORMAZIONE DI LIVELLO BASE L3 IN MATERIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori, di servizi e di forniture” <u>Modalità:</u> sincrona (in presenza o a distanza) e/o asincrona <u>Finalità:</u> fornire le conoscenze di base nella materia dell'esecuzione dei contratti pubblici <u>Oggetto:</u> almeno alcune delle principali tematiche relative alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture (per esempio, le figure organizzative dell'esecuzione dei contratti; la stipula del contratto; l'avvio dell'esecuzione; le varianti in corso d'opera; il subappalto; le sospensioni e le proroghe; la conclusione anticipata del contratto (risoluzione e recesso); il collaudo, la verifica di conformità, i controlli nel corso dell'esecuzione del contratto; la digitalizzazione del ciclo contrattuale e le piattaforme digitali; il fascicolo virtuale dell'operatore economico; la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) <u>Durata:</u> non meno di 6 ore di didattica	<u>Modalità di rilevazione delle presenze:</u> sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti e, in caso di erogazione a distanza, piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente <u>Numero massimo di assenze:</u> pari al 20% delle ore totali <u>Qualità percepita:</u> questionario che consenta di rilevare il giudizio dei discenti rispetto all'attività formativa svolta <u>Prova finale:</u> set di almeno 5 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta	<u>Badge:</u> Badge di formazione base per ciascun discente per ogni corso della durata di non meno di 6 ore di didattica

FORMAZIONE L2 e L1 IN MATERIA DI LAVORI			
	DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
CORSO L2	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di lavori” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 10 ore di didattica <u>Finalità:</u> fornire le conoscenze e competenze utili a gestire in autonomia i problemi che si pongono nell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori <u>Oggetto:</u> formazione specifica in materia di esecuzione dei contratti di lavori, con riferimento specialmente ai contratti di appalto	<u>Modalità di rilevazione delle presenze:</u> sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l’identificazione dei partecipanti e, in caso di erogazione a distanza, piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente <u>Numero massimo di assenze:</u> pari al 20% delle ore totali	<u>Badge:</u> Badge di formazione per ciascun discente
CORSO L1	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di lavori” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 14 ore di didattica <u>Finalità:</u> fornire una competenza specialistica nell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, sia in materia di appalti che di concessioni <u>Oggetto:</u> formazione specifica in materia di esecuzione dei contratti di lavori, con	<u>Qualità percepita:</u> questionario che consenta di rilevare il giudizio dei discenti rispetto all’attività formativa svolta <u>Prova finale:</u> per il corso L2, set di almeno 10 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta; per il corso L1, set di almeno 15 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di	

	riferimento sia ai contratti di appalto che di concessione e con un approccio interdisciplinare	risposta	
--	---	----------	--

FORMAZIONE L2 e L1 IN MATERIA DI SERVIZI E FORNITURE			
	DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
CORSO L2	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di servizi e di forniture” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 10 ore di didattica <u>Finalità:</u> fornire le conoscenze e competenze utili a gestire in autonomia i problemi che si pongono nell’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture, con riferimento sia all’esecuzione dei contratti di appalto che di concessione <u>Oggetto:</u> formazione specifica in materia di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, con riferimento sia ai contratti di appalto che di concessione	<u>Modalità di rilevazione delle presenze:</u> sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l’identificazione dei partecipanti e, in caso di erogazione a distanza, piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente <u>Numero massimo di assenze:</u> pari al 20% delle ore totali <u>Qualità percepita:</u> questionario che consenta di rilevare il giudizio dei discenti rispetto all’attività formativa svolta <u>Prova finale:</u> per il corso L2, set di almeno 10 domande a	<u>Badge:</u> Badge di formazione per ciascun discente
CORSO L1	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di servizi e forniture” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 14 ore di didattica		

	<u>Finalità:</u> fornire una competenza specialistica nell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture, sia in materia di appalti che di concessioni <u>Oggetto:</u> formazione specifica e con un approccio interdisciplinare in materia di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, con riferimento sia ai contratti di appalto che di concessione	risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta; per il corso L1, set di almeno 15 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta	
--	---	--	--

FORMAZIONE IN MATERIA DI BIM			
	DESCRIZIONE	VERIFICHE	ATTESTATO FINALE
CORSO L2	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 10 ore di didattica <u>Finalità:</u> fornire le conoscenze e competenze utili a gestire in autonomia gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni <u>Oggetto:</u> formazione tecnica e con un approccio interdisciplinare sull'utilizzo del BIM nell'ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento almeno agli adempimenti di cui all'all. I.9 del codice, alle normative e standard BIM, al ciclo di vita di un progetto BIM e ai	<u>Modalità di rilevazione delle presenze:</u> sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti e, in caso di erogazione a distanza, piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente <u>Numero massimo di assenze:</u> pari al 20% delle	<u>Badge:</u> Badge di formazione per ciascun discente

	principali principi di modellazione	ore totali	
CORSO L1	<u>Denominazione:</u> “Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di lavori” <u>Modalità:</u> prevalentemente sincrona, in presenza o a distanza, assicurando un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico <u>Durata:</u> non meno di 14 ore di didattica <u>Finalità:</u> fornire le conoscenze specialistiche utili a risolvere problemi specifici nell’utilizzo degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni <u>Oggetto:</u> formazione tecnica e con un approccio interdisciplinare sull’utilizzo del BIM nell’ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento almeno agli adempimenti di cui all’all. I.9 del codice, alle normative e standard BIM, al ciclo di vita di un progetto BIM e ai principali principi di modellazione	<u>Qualità percepita:</u> questionario che consenta di rilevare il giudizio dei discenti rispetto all’attività formativa svolta <u>Prova finale:</u> per il corso L2, set di almeno 10 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta; per il corso L1, set di almeno 15 domande a risposta multipla, con almeno tre alternative di risposta	

Allegato 3 – Specifiche tecniche per open badge

Gli open badge rilasciati devono garantire lo standard OBI 2.0 (o successivi) secondo quanto previsto da OpenBadges.org.

Gli utenti che ricevono gli Open Badge devono poter accedere alla piattaforma che li eroga con le credenziali SPID oppure con le credenziali IDEM/EduGain e poter gestire un elenco di indirizzi di posta elettronica verificati.

Infine, gli hash degli Open Badge rilasciati devono essere notarizzati anche in modalità bulk – su blockchain pubbliche (es. Ethereum o Bitcoin) e verificabili attraverso un algoritmo open source.